

Cass. pen. Sez. I, (ud. 12-04-2006) 03-05-2006, n. 15264

1. Con sentenza del 25 gennaio 2005, il tribunale monocratico di Prato dichiarava H.Y.H. responsabile di reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 10 per aver occupato in qualità di operaio presso la ditta di confezioni di abbigliamento che portava il suo nome il connazionale C.M., sprovvisto di regolare permesso di soggiorno e, per l'effetto, lo condannava alla pena di 690,00 Euro di ammenda.

Secondo il tribunale, come riferito al dibattimento dall'agente accertatrice, il 23 maggio 2001, a seguito di un controllo nei locali della ditta artigianale cinese denominata "(OMISSIS)" veniva trovato un cittadino cinese privo di regolare permesso di soggiorno (il C., appunto), il quale era intento a stirare alcuni capi di abbigliamento assieme ad altri lavoratori in possesso invece di regolare permesso di soggiorno. Il fatto - si precisava nella sentenza - integrava gli estremi della contravvenzione contestata alla H. sia dal punto di vista materiale che dal punto di vista dell'elemento soggettivo del reato, configurabile quanto meno sotto la forma della colpa, dato che l'imputata aveva una conoscenza media della lingua italiana e doveva ritenersi quindi consapevole dell'accaduto.

Ricorre per cassazione la H. a mezzo del suo difensore, il quale deduce, sotto il profilo dell'insussistenza del reato ascritto alla sua assistita, che il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22 richiede che "il datore di lavoro occupi alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno", situazione inesistente nella vicenda de qua, dato che il C. non poteva considerarsi un dipendente, legato al datore di lavoro da un rapporto di lavoro stabile e continuato come richiede la norma dell'art. 2094 c.c.:

c'era stato un solo ed unico accesso, che rivelava soltanto lo svolgimento da parte del C. di un'attività di lavoro (lo stirare capi di vestiario) del tutto occasionale ed estemporanea, non potendo neppure escludersi che lo C. stirasse un capo di abbigliamento per proprio tornaconto usando occasionalmente un ferro da stiro prestatogli dall'imputata.

2. Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere quindi dichiarato inammissibile.

Anche a voler prescindere dal fatto che il ricorso risulta sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale della Corte di Cassazione, è appena il caso di rilevare che la L. 6 marzo 1998, n. 40, art. 20, comma 8, novellato dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 22, comma 10 (contenente il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), configura come reato contravvenzionale il fatto del "datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno... ovvero il cui permesso sia scaduto, revocato o annullato".

Tale disposizione è inserita nel titolo 3^o del citato decreto legislativo, dedicato alla "disciplina del lavoro" dello straniero nel nostro Paese, per la quale è prevista una dettagliata regolamentazione, attraverso l'indicazione di una serie di adempimenti da soddisfare perchè possa instaurarsi in Italia un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato o indeterminato con uno straniero residente all'estero. La norma dell'art. 22, in particolare, detta (e scandisce nei singoli momenti) la procedura che il datore di lavoro è tenuto a seguire per ottenere l'autorizzazione al lavoro di una o più persone iscritte nelle liste di collocamento, selezionate secondo criteri definiti nel regolamento di attuazione (comma 1).

Dall'esame dell'intera norma si evince che il mancato rispetto di tale procedura e, in particolare, l'occupazione alle proprie dipendenze di uno straniero senza un valido permesso di soggiorno costituisce reato.

Nel caso in esame, risulta che la ricorrente occupava nei locali della ditta artigianale di cui era intestataria un cinese privo di permesso di soggiorno. Lo straniero è stato sorpreso nel corso di un controllo di polizia mentre stirava dei capi di abbigliamento assieme ad altri stranieri che svolgevano la sua stessa attività. Di qui l'irrilevanza delle argomentazioni difensive volte a contestare l'esistenza di un vero e proprio rapporto di lavoro subordinato tra la H. e il C., o comunque a contestare che sia stata raggiunta la prova della sua sussistenza. Ed invero, l'espressione "occupare alle proprie dipendenze" utilizzata dal legislatore nella norma del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 10 ha un significato ampio e non vincolato a presupposti formali, nel senso che essa possiede una propria autonomia rispetto al concetto di lavoro subordinato elaborato nel campo strettamente civilistico con riferimento all'art. 2094 c.c. e alla specifica legislazione in materia di lavoro (cfr. per qualche utile riferimento, Cass., Sez. 1^a, 24 gennaio 2001, Uga). Ai fini del reato previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 22, comma 10, infatti, il "datore di lavoro" non è soltanto l'imprenditore che gestisce professionalmente un'attività di lavoro organizzata, ma chiunque assume alle proprie dipendenze una o più persone per svolgere una attività lavorativa di qualsiasi natura, a tempo determinato o indeterminato, occasionale o stabile (Cass., Sez. 1^a, 4 aprile 2003, n. 25665, Iovino, in Cass. pen. mass. ann., 2004, m. 605, p. 1755).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso seguono, avuto riguardo al carattere meramente dilatorio e pretestuoso delle doglianze formulate, le conseguenze di legge, meglio precisate nel dispositivo.

P.Q.M.

Visti gli artt. 606 e 616 c.p.p. dichiara il ricorso inammissibile e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento della somma di 500,00 Euro a favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2006.

Depositato in Cancelleria il 3 maggio 2006